

Regolamento per la tutela del verde pubblico, privato e del patrimonio arboreo

DCC n°13 e 39/2011

indice

Art. 1 Principi generali

Art. 2 Oggetto del regolamento

Art. 3 Salvaguardia delle alberature

Art. 4 Divieti

Art. 5 Richiesta e rilascio delle autorizzazioni

Art. 6 Emanazione di ordinanza sindacale o del Responsabile del Servizio

Art. 7 Oneri a carico dei proprietari delle piante

Art. 8 Ripristino

Art. 9 Prescrizioni tecniche per potature e trapianti

Art. 10 Difesa delle alberature e interventi sul suolo

Art. 11 Norme per la difesa della vegetazione in aree di cantiere

Art. 12 Nuovi impianti e sostituzioni

Art. 13 Sanzioni

Allegato A

Allegato B

Art. 1 Principi generali

Il valore del paesaggio è tutelato dall'art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana, dalla legge 1497/39 e dal "Codice dei beni culturali e del paesaggio" approvato con D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. Il verde urbano si collega a queste norme di tutela in relazione alle importanti funzioni ambientali, urbanistiche e sociali, di miglioramento della qualità urbana, con benefiche ricadute anche sullo sviluppo turistico ed economico della città e anche per il notevole ruolo di educazione ambientale e contributo al mantenimento della biodiversità locale.

Le funzioni svolte dal verde urbano e periurbano possono essere schematizzate come segue:

1) **funzione ecologico-ambientale**: il verde costituisce un fondamentale elemento di presenza ecologica ed ambientale, che contribuisce in modo sostanziale a mitigare gli effetti di degrado e gli impatti prodotti dalla presenza delle edificazioni e delle attività dell'uomo. In particolare la vegetazione urbana può assorbire sostanze inquinanti e intercettare polveri, ridurre i livelli di ozono e contribuire a regolare le caratteristiche del microclima cittadino.

2) **funzione igienico-sanitaria**: in aree urbane la presenza del verde contribuisce al miglioramento della qualità dell'ambiente, sia per la presenza di essenze aromatiche e balsamiche, sia per l'effetto di mitigazione del microclima, sia anche per gli effetti

psicologicamente positivi indotti dal vedere e vivere una riposante area verde. Le aree verdi, quindi, svolgono una importante funzione psicologica ed umorale per le persone che ne fruiscono, contribuendo al benessere ed all'equilibrio.

3) **funzione protettiva**: il verde può fornire un importante effetto di protezione e di tutela del territorio in aree degradate o sensibili, e viceversa la sua rimozione può in certi casi produrre effetti sensibili di degrado e dissesto territoriale.

4) **funzione sociale e ricreativa**: la presenza di parchi, giardini, viali e piazze alberate o comunque dotate di arredo verde consente di soddisfare un'importante esigenza ricreativa e sociale e di fornire un fondamentale servizio alla collettività, rendendo più vivibile e a dimensione degli uomini e delle famiglie una città.

5) **funzione culturale e didattica**: la presenza del verde costituisce un elemento di grande importanza dal punto di vista culturale, sia perché può favorire la conoscenza della botanica e più in generale delle scienze naturali e dell'ambiente, sia anche per l'importante funzione didattica per le nuove generazioni. Inoltre i parchi e i giardini storici e no, costituiscono dei veri e propri monumenti naturali, la cui conservazione e tutela rientrano fra gli obiettivi culturali del nostro consesso sociale.

6) **funzione estetico-architettonica**: anche la funzione estetico-architettonica è rilevante, considerato che la presenza del verde migliora decisamente il paesaggio urbano e rende più gradevole la permanenza in città, per cui diventa fondamentale favorire un'integrazione fra elementi architettonici e verde nell'ambito della progettazione dell'arredo urbano.

L'Amministrazione Comunale, attraverso il presente Regolamento, salvaguarda le aree a verde pubblico e privato ed il patrimonio arboreo sulla totalità del suo territorio.

Art. 2 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina degli interventi sul verde pubblico e privato e sul patrimonio arboreo pubblico e privato del territorio del Comune di Albissola Marina.

Gli obiettivi del presente Regolamento sono:

- a. sviluppo del verde urbano e coordinamento degli interventi di manutenzione e recupero;
- b. miglioramento delle condizioni estetico/ambientali e criteri per il mantenimento delle stesse;
- c. potenziamento e tutela del patrimonio vegetazionale spontaneo;
- d. protezione del suolo e delle acque;
- e. salvaguardia del paesaggio antropico e naturale.

Art. 3 - Salvaguardia delle alberature

Sono oggetto di protezione:

- 1) gli alberi con una circonferenza del tronco superiore a cm 50, misurata a m 1,30 da terra e le palme di qualunque specie quando l'altezza dello stipite è superiore a 1 m
- 2) le piante indigene ed esotiche di particolare interesse botanico di qualsiasi dimensione;
- 3) gli alberi con più tronchi che si dipartono dallo stesso ceppo, se almeno uno di essi presenta una circonferenza minima di cm 40, misurata a m 1,30 dal suolo;
- 4) gli alberi singoli che, pur non avendo raggiunto le misure di cui ai punti precedenti, costituiscono alberi messi a dimora in sostituzione di alberi abbattuti.

Non sono oggetto di protezione:

- 1) le piante da frutto;
- 2) gli alberi per i quali sono stabilite e già esistono particolari norme di protezione sulla base dei vigenti regolamenti;

- 3) gli alberi situati in zone boschive, facenti parte di consorzi forestali, per i quali è stata autorizzata dalla competente Autorità, sulla base di piani di assestamento o altri strumenti di programmazione, l'eliminazione;
- 3) gli alberi connessi con l'esercizio dell'attività agricola, anche se non ricadenti in zone agricole di P.R.G.;
- 4) piante classificate come "infestanti", in particolare la robinia o gaggia (*Robinia pseudacacia*) e l'albero del paradiso (*Ailanthus altissima*); anche gli abeti di Natale (*Picea excelsa*) sono compresi in questa categoria;
- 5) alberi e piante spontanee radicate negli alvei o sulle sponde dei rivi e dei torrenti che possono costituire ostacolo al normale deflusso delle acque superficiali.

Art. 4 - Divieti

- 1) E' vietato abbattere, danneggiare o modificare in modo radicale la chioma degli alberi ubicati nel territorio comunale; sono altresì vietati interventi di capitozzatura che interessino le branche con diametro superiore a 15 cm.
- 2) E' vietato danneggiare l'apparato radicale degli alberi mediante:
 - l'effettuazione di scavi a distanza inferiore a m. 2 dal tronco;
 - la pavimentazione con materiali impermeabili (asfalto, cemento, ecc.) a meno di m. 1 dal tronco;
 - l'accumulo, anche se solo provvisorio, di materiali a meno di m. 2 dal tronco;
 - il deposito o il versamento nel terreno, interessante la zona delle radici, di acidi, basi, oli, detersivi e qualsiasi altra sostanza che possa provocare danno all'apparato radicale;
 - l'asporto del terriccio dalla zona interessata dalle radici, se non finalizzato alla sua sostituzione con altro più idoneo allo sviluppo della pianta;
 - la ricarica del terreno sulle aree di pertinenza delle alberature per uno spessore superiore a cm. 3.
- 3) E' vietato inoltre:
 - l'uso improprio dei diserbanti onde non danneggiare l'apparato radicale e/o le chiome degli alberi;
 - nei casi in cui sia consentito l'impiego, i diserbanti dovranno comunque essere del tipo "non residuale" ed a rapida "inattivazione", per evitare di inquinare le acque superficiali e di falda.
- 4) Tra gli interventi vietati non sono comprese le normali cure manutentive e conservative quali le regolari potature, l'eliminazione delle branche secche e/o pericolanti e tutte le misure da attuare nell'ambito di una corretta gestione dei giardini, di vivai e di superfici a verde pubblico e privato.

Art. 5 - Richiesta e rilascio autorizzazioni

1) Chiunque intenda eseguire qualsiasi intervento che modifichi la forma, la struttura e le caratteristiche delle piante oggetto di protezione, deve chiedere preventiva autorizzazione al Responsabile del Servizio competente in materia *tramite il modello di cui all'allegato B del presente regolamento*.

L'istruttoria, espletata dal competente ufficio/servizio, verrà definita nel termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

I casi di urgenza e quelli dai quali potrà derivare pericolo per la pubblica incolumità saranno valutati ad insindacabile giudizio da funzionari del Corpo Vigili del Fuoco, Corpo Forestale dello Stato o responsabile dell'Ufficio comunale competente

2) Parimenti ogni eventuale abbattimento di piante può essere effettuato solo previa autorizzazione dell'Ufficio comunale competente *tramite il modello di cui all'allegato B del*

presente regolamento, fatte salve le speciali disposizioni di legge che tutelano le piante insistenti su boschi, parchi e giardini sottoposti ai vincoli paesistico-ambientali della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Liguria ai sensi del D. Lgs. 42/04 artt. 146 e 159 per le quali deve essere richiesta specifica autorizzazione.

3) gli abbattimenti sono possibili nei casi di stretta necessità (pubblica utilità, pericolo per persone o cose, pericolo per la viabilità, danni a cose, piante divenute sede di focolai di fitopatologie virulente, ecc.) e quando fanno parte di progetti di riqualificazione del verde che comportino, nel rispetto dei principi del presente regolamento, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, una migioria ambientale dell'esistente.

4) All'istanza dovrà essere allegato:

- ❑ Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dell'area su cui ricade l'albero e la sua proprietà;
- ❑ Fotocopia carta d'identità;
- ❑ planimetria generale in scala con indicazione della zona di intervento e della posizione delle alberature;
- ❑ documentazione fotografica degli stessi;
- ❑ Indicazione preliminare degli alberi che andranno a sostituire gli esemplari abbattuti corrispondendo ai criteri di cui all'art.5 comma 7 del Regolamento

Il richiedente deve altresì impegnarsi a fornire:

- Disponibilità per appuntamento con tecnico comunale per segnare le piante condannate
- dichiarazione della data presunta di inizio dei lavori e della durata presunta degli stessi
- Dichiarazione nominativi delle ditte esecutrici dell'intervento, indicando le competenze di ognuna qualora l'intervento venissero assegnati a più imprese.
- Copia dei certificati di regolare smaltimento dei rifiuti verdi prodotti entro gg. 7 dall'avvenuto conferimento;

5) Ogni pianta abbattuta con autorizzazione deve essere sostituita da altrettanti esemplari della stessa o di altra specie con dimensioni rispondenti a quanto di seguito indicato al comma 7)

6) Ogni abbattimento o danneggiamento di uno o più alberi avvenuto in assenza di istanza e autorizzazione, verrà considerato una violazione al presente regolamento e sanzionato.

7) Le piante abbattute in assenza di istanza e autorizzazione devono comunque essere sostituite con nuovi alberi della stessa o di altra specie rispettando le dimensioni e le quantità sotto indicate:

- ogni albero abbattuto senza autorizzazione di circonferenza inferiore a 100 cm deve essere sostituito da pianta della stessa o di altra specie di altezza minima m 3,50 e circonferenza minima cm 40;
- ogni albero abbattuto senza autorizzazione di circonferenza superiore a 100 cm deve essere sostituito da numero due piante della stessa o di altra specie di altezza minima m 3,50 e circonferenza minima cm 40;

8) Gli interventi colturali e di manutenzione ordinaria/straordinaria sul verde pubblico, realizzati direttamente dall'Amministrazione Comunale possono essere effettuati senza le autorizzazioni previste nel presente Regolamento, ma nel rispetto dei suoi principi.

9) L'occupazione temporanea degli spazi verdi pubblici per manifestazioni di qualsiasi tipo e natura dovrà essere autorizzata dai competenti uffici comunali, dietro presentazione di dettagliato programma della manifestazione con relazione di tutte le misure di protezione, prevenzione e modalità tecniche di ripristino relativamente alla vegetazione. Il richiedente dovrà inoltre comunicare il nominativo del responsabile della manifestazione ed impegnarsi a ripristinare qualsiasi danno nella misura determinata dagli uffici comunali competenti.

Art. 6 - Emanazione di ordinanza sindacale o del Responsabile del Servizio

- 1) L'Amministrazione Comunale si riserva di poter imporre, con ordinanza sindacale o del Responsabile del Servizio, che il proprietario di un terreno, parco o giardino, esegua determinati lavori per la cura, la conservazione e la salvaguardia del verde nel suo complesso e delle alberature, soprattutto al confine con aree pubbliche o ad uso pubblico.
- 2) Gli incaricati dell'ufficio comunale competente verificheranno con opportuni sopralluoghi l'adempimento delle disposizioni contenute nelle ordinanze.
- 3) Qualora una o più architetture vegetali presenti nella proprietà vengano riconosciute quali beni culturali e ambientali ai sensi del D.Lgs. 42/2004 artt. 146 e 159, il proprietario è tenuto a seguire le disposizioni di legge in ordine alla manutenzione, conservazione e sostituzione;
- 4) il servizio competente dovrà controllare il rispetto di quanto previsto all'art. 29 del Dlgs n° 285/1992 e s.m.i. (Codice della Strada) per quanto riguarda il mantenimento delle siepi e/o delle alberature sul confine stradale allo scopo di sicurezza. In caso di inadempienza verranno emesse le idonee ordinanze.

Art. 7 - Oneri a carico dei proprietari delle piante

- 1) Gli interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria e gli abbattimenti delle piante opportunamente individuate, o il loro trapianto, anche quando condotti a seguito di ordinanza sindacale o del Responsabile del Servizio, dovranno essere eseguiti ad esclusiva cura e spese del proprietario.

Art. 8 - Ripristino

- 1) Le essenze arboree alterate a seguito di manutenzioni, abbattimenti o trapianti, dovranno essere ripristinate o modificate tenendo conto dei parametri storico - paesaggistici locali e dei moderni criteri di tecnica colturale, privilegiando ogni volta che sia possibile le specie autoctone e rispettando le prescrizioni contenute nell'autorizzazione dell'apposito ufficio per quanto riguarda la scelta delle specie, le caratteristiche e le misure delle piante

Art. 9 - Prescrizioni tecniche per potature e trapianti

Le potature devono essere eseguite a regola d'arte adottando le tecniche denominate "a tutta cima" o "del taglio di ritorno".

Un intervento di potatura non eseguito a regola d'arte ed ogni altro intervento di manutenzione mal eseguito può compromettere definitivamente la vitalità dell'albero, per cui tali operazioni attuate in maniera non corretta ed adeguata vengono perseguite con opportune misure sanzionatorie.

- 1) L'impianto di nuove essenze e la potatura di allevamento dovranno essere conformi alle nuove esigenze dettate dall'ambiente urbano di destinazione.
- 2) Le potature di mantenimento, principalmente dirette a mantenere o ripristinare lo stato di equilibrio tra i vari organi delle piante ed assicurare al soggetto le migliori condizioni vegetazionali e di stabilità, avranno carattere limitato ai casi di effettiva necessità, al fine di garantire la salvaguardia dell'incolumità pubblica o privata.
- 3) La potatura dei grossi rami, se realmente necessaria, dovrà venire eseguita con tecniche appropriate.

A) Potatura di piante di alto fusto a foglia caduca

Interventi di potatura, di ristrutturazione e/o mantenimento al fine di riformare una chioma dall'aspetto naturale, dovranno prevedere:

C:\Documents and Settings\cestino\Documenti\Cestino\2011\2011 delibera cc modifica regolamento verde2.doc

- eliminazione di rami e parti di tronchi secchi;
- taglio all'inserzione, delle branche e dei rami in soprannumero;
- riduzione, dove necessario, in altezza dell'albero asportando il prolungamento delle branca al di sopra della nuova cima, formando così una nuova cima principale più bassa della precedente (taglio di ritorno);
- branche e rami concorrenti rimossi e accorciati;
- i rami laterali dovranno essere trattati nello stesso modo solo se il diametro delle chiome è sproporzionato rispetto all'altezza;
- riduzione o eliminazione dei rami in prossimità di abitazioni o cavi elettrici;
- tutti i tagli dovranno essere eseguiti correttamente senza danneggiare o asportare il collare, rispettando l'integrità delle barriere difensive naturali;
- tutti gli attrezzi impiegati per i lavori di potatura, dovranno essere sempre accuratamente disinfettati con sali quaternari di ammonio al 4% prima di passare a interventi su altre piante.

B) Potatura di piante di alto fusto sempreverdi

Interventi di potatura atti a mantenere o riformare una chioma dall'aspetto naturale:

- eliminazione dei rami secchi;
- riduzione, dove necessario, in altezza dell'albero asportando il prolungamento delle branche al di sopra della nuova cima, formando così una nuova cima principale più bassa della precedente (taglio di ritorno);
- i rami laterali dovranno essere trattati nello stesso modo solo se il diametro delle chiome è sproporzionato rispetto all'altezza;
- riduzione o eliminazione dei rami in prossimità di abitazioni o cavi elettrici;
- eventuale diradamento dei rami;
- tutti i tagli dovranno essere eseguiti correttamente senza danneggiare o asportare il collare, rispettando l'integrità delle barriere difensive naturali;
- tutti gli attrezzi impiegati per i lavori di potatura, dovranno essere sempre accuratamente disinfettati con sali quaternari di ammonio al 4% prima di passare a interventi su altre piante.

C) Rimonda delle palme

Sono vietati i tagli di foglie che riducono in maniera drastica la vegetazione limitandola ad un ciuffo apicale e la scorticatura dello stipite.

I lavori di rimonda dovranno prevedere:

- asportazione dei vecchi residui delle foglie, taglio delle vecchie infiorescenze e spate, taglio delle foglie secche, scalpellatura dei tacchi, in forma lunga. I tacchi dovranno essere ben rifiniti con idonei attrezzi da taglio e non presentare spaccature o slabbrature;
- le nuove infiorescenze ed i giovani caschi di datteri dovranno essere eliminati;
- nell'esecuzione dei lavori è consentito l'uso dei ramponi solo per le piante non raggiungibili mediante piattaforma idraulica o autoscala in quanto le ferite arrecate allo stipite della palma dal ramponi possono essere fonte di infezione parassitaria;
- tutti gli attrezzi impiegati per i lavori di potatura, dovranno essere sempre accuratamente disinfettati con sali quaternari di ammonio al 4% prima di passare ad interventi su altre piante.

D) Epoca di potatura

La potatura dovrà essere praticata di norma durante il periodo di minore attività vegetativa della pianta. In generale si ritiene che interventi di rimonda del seccume, asportazione di rami lesionati o leggeri interventi di contenimento possano essere effettuati in qualsiasi

momento; la potatura effettuata in periodi sbagliati non uccide l'albero, ma ne compromette crescita ed eventuale fioritura.

Da evitare la potatura nel periodo di emissione delle foglie e nel periodo di caduta autunnale delle stesse. Il fine ultimo cui si tende e la specie di appartenenza condizionano fortemente l'individuazione del periodo più opportuno per la potatura; comunque, per reprimere il vigore di un albero o per rimodellarne le fronde che siano state soggette a iperpotatura o capitozzatura, è bene intervenire quando l'albero abbia già "cacciato", in quanto la potatura a verde indebolisce il vigore e l'efficacia della "cacciata"; in tal senso, il periodo migliore, su molte specie, si individua tra la primavera e l'estate.

Per le palme il periodo indicato per la potatura è marzo - ottobre.

La potatura dovrà essere effettuata solo da personale specializzato e, seguendo le indicazioni dei tecnici specializzati, si potrà procedere ad interventi di potatura anche in periodi dell'anno e dell'attività vegetativa delle piante diversi da quanto sopra indicato.

Art. 10 - Difesa delle alberature e interventi sul suolo

1) Tutti gli interventi di scavo, scasso o di bitumatura che per varie ragioni dovessero essere effettuati in prossimità di apparati radicali, dovranno avere la preventiva autorizzazione dell'ufficio competente che provvederà conseguentemente a disciplinare le relative modalità di esecuzione.

2) Sono vietate accensioni di fuochi liberi o altre fonti di calore forte in prossimità delle piante

3) si consente di agganciare alle piante o ai rami fili per illuminazioni natalizie o altri impianti prestando però la massima attenzione a non provocare ferite o altri tipi di danno alle piante. L'utilizzo di piante come supporto di impianti di qualunque tipo è soggetto ad apposita autorizzazione dell'ufficio competente

Art. 11 - Norme per la difesa della vegetazione in aree di cantiere

Fermo restando quanto previsto all'art. 4 del presente regolamento, nelle aree di cantiere o nelle immediate vicinanze è fatto d'obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente salvaguardata e non, dall'apparato radicale alla parte aerea (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.) a garanzia della sua sopravvivenza.

a. Difesa di superfici vegetali

Per impedire danni provocati da lavori di cantiere, le superfici vegetali da conservare complessivamente devono essere recintate con rete metallica alta almeno 1,8 mt. Nell'ambito delle suddette superfici non possono essere versati oli minerali, acidi, basi, vernici ed altre sostanze aventi un effetto consolidante del suolo

Gli impianti di riscaldamento del cantiere devono essere realizzati ad una distanza minima di 5 mt. dalla chioma di alberi e cespugli.

Fuochi all'aperto possono essere accesi solo ad una distanza minima di 10 mt. dalla chioma di alberi e cespugli

L'acqua di lavaggio, in particolar modo quella con polveri di cemento sarà da convogliare lontano dalle radici. In caso di colature incidentali di sostanze inquinanti nella zona in prossimità delle radici dell'albero, dovrà essere avvertito l'ufficio competente per concordare gli opportuni provvedimenti.

Nella zona delle radici non deve essere depositato in nessun caso materiale da costruzione, carburante, macchine da cantiere e in particolare nessuna betoniera; ciò vale altresì per l'installazione di baracche di cantiere o per il transito veicolare, che deve essere minimo e di breve durata;

I lavori di scavo con mezzi meccanici devono essere eseguiti al di fuori della chioma dell'albero; entro la zona delle radici andranno eseguiti manualmente. Nel caso di tagli e

ferite, gli scavi andranno riempiti con miscela di humus/sabbia in rapporto 2 a 1 con conseguente innaffiatura.

b. Difesa delle parti aeree degli alberi

Per la difesa contro danni meccanici, come, ad esempio, contusioni e rotture della corteccia e del legno da parte di veicoli, macchine ed altre attrezzature di cantiere, tutti gli alberi isolati nell'ambito del cantiere devono essere muniti di un solido dispositivo di protezione costituito da una recinzione che racchiuda la superficie del suolo sotto la chioma, estesa su tutti i lati per almeno 1,5 mt.

Se per insufficienza di spazio - a giudizio del Direttore dei Lavori - non è possibile la messa in sicurezza dell'intera superficie suddetta, gli alberi devono essere protetti mediante una incamiciatura di tavole di legno alte almeno 2 mt., disposta contro il tronco, con l'interposizione di materiali cuscinetto (ad es. gomme di autoveicoli), evitando di collocare le tavole direttamente sulla sporgenza delle radici e di inserire nel tronco chiodi, grappe e simili.

I rami inferiori che pendono in profondità, secondo le possibilità devono essere legati verso l'alto, proteggendo anche i punti di legame con materiale cuscinetto.

c. Difesa delle radici degli alberi nel caso di ricariche del suolo

Attorno agli alberi possono essere realizzate ricariche del suolo solo se un tecnico specializzato certifica che la specie può sopportare tale tipo di trattamento. In ogni caso è necessario salvaguardare il vecchio orizzonte radicale dell'albero mediante settori di areazione, alternati a settori di terriccio, destinati allo sviluppo del nuovo orizzonte radicale.

I settori di areazione realizzati con materiale adatto a costituire uno strato drenante (ad es. ghiaia, pietrisco) fino al livello finale della ricarica, devono coprire una percentuale della superficie del suolo, estesa almeno 1,5 mt. attorno alla chioma dell'albero, pari almeno ad 1/3, per specie dotate di apparato radicale profondo, e ad 1/2, per specie dotate di apparato radicale superficiale.

Prima della ricarica, eventuali tappeti erbosi, foglie ed altri materiali organici devono essere allontanati per evitare fenomeni di putrefazione.

d. Difesa delle radici degli alberi in caso di abbassamento del suolo

Nel caso in cui si proceda ad effettuare abbassamenti, il livello preesistente del suolo non può essere

alterato all'interno di una superficie estesa almeno 1,5 mt. attorno alla chioma degli alberi, per salvaguardare la rete delle radici sottili.

e. Difesa delle radici degli alberi in caso di scavi di breve durata

A causa del pericolo di rottura delle radici, di regola gli scavi saranno eseguiti solo a mano e ad una distanza dal tronco non inferiore a 2,00 mt.

In casi singoli, a giudizio della Direzione dei Lavori, la distanza può essere ridotta a 1,5 mt. Le radici devono essere protette contro l'essiccazione e contro il gelo.

f. Difesa delle radici degli alberi nel caso di scavi di lunga durata

Nella stagione vegetativa precedente l'apertura del cantiere, deve essere realizzata una cortina protettiva delle radici, scavata a mano ad una distanza non inferiore a 1,5 mt. dal tronco, per uno spessore di circa 50 cm a partire dalla parete della futura fossa stessa, ma tuttavia non più profonda di 2,5 mt.

Sul lato della cortina rivolto verso il tronco dell'albero, le radici di maggiori dimensioni devono essere recise con un taglio netto, da ricoprire subito con un prodotto cicatrizzante.

Sul lato della cortina rivolto verso la futura fossa di cantiere, si deve realizzare una solida armatura, costituita da pali di legno sui quali deve essere inchiodata una rete metallica, alla quale viene assicurata una tela di sacco. Infine lo scavo deve essere riempito con una miscela costituita da composta, sabbia e torba umida. Fino all'apertura del cantiere e

durante i lavori successivi, la cortina protettiva delle radici deve essere mantenuta costantemente umida e l'albero, se necessario, deve essere adeguatamente ancorato.

g. Difesa delle radici degli alberi nel caso di costruzione di murature

Nel caso in cui vengano costruite murature ad una distanza inferiore a 1,5 mt dal tronco di alberi, si devono realizzare fondamenta discontinue, su plinti a distanza, l'uno dall'altro, non inferiore a 1,5 mt.

h. Difesa delle radici degli alberi nel caso di transito

Qualora non si possa evitare di transitare a distanza inferiore a 1,5 mt. dalla chioma degli alberi, la superficie di terreno sottostante deve essere ricoperta con uno strato di materiale drenante avente spessore minimo di 20 cm, sul quale devono essere poste tavole di legno. Dopo l'allontanamento della copertura protettiva, il suolo deve essere scarificato a mano in superficie, avendo cura di non danneggiare le radici.

i. Difesa degli alberi nel caso di pavimentazioni impermeabili

Qualora attorno agli alberi si realizzino pavimentazioni impermeabili (ad es. asfalto o calcestruzzo), si deve lasciare aperta almeno la metà della superficie estesa 1,5 mt. attorno alla linea di proiezione della chioma degli alberi. In alternativa, secondo le disposizioni del progettista o della Direzione dei Lavori, la suddetta superficiale potrà essere munita di una

copertura permeabile all'aria e all'acqua. Nel misurare la superficie da tenere aperta, si devono considerare le dimensioni della chioma dell'albero a maturità.

Non è permesso il costipamento o la vibratura meccanica del terreno in prossimità delle radici; può essere ammesso solo lavoro manuale.

Art. 12 - Nuovi impianti e sostituzioni

I nuovi impianti e la sostituzione delle piante il cui abbattimento è stato autorizzato, dovranno essere eseguiti nel rispetto delle indicazioni impartite dall'ufficio competente, sia per quanto concerne l'individuazione del genere e della specie, che per le dimensioni della pianta

- 1) Il terreno impiegato per la realizzazione dei giardini e delle nuove aree verdi dovrà essere di buona qualità e dovrà essere privo di residui da macerie o detriti di qualsiasi genere; nella scelta delle specie da porre a dimora si dovrà tenere conto della profondità del suolo disponibile
- 2) Le piante da porre a dimora dovranno essere esenti da malattie e parassiti, cosa questa da comprovarsi mediante certificazione o autocertificazione del vivaista fornitore
- 3) Le distanze delle piante dai fabbricati e dai confini dovranno tenere conto, oltre alle prescrizioni dell'articolo 892 e successivi del Codice Civile (vedi Allegato A), anche dello sviluppo che assumeranno da adulte le specie che si intendono porre a dimora, in modo tale da non creare situazioni di danno, disagio o disturbo alle persone ed ai fabbricati.
- 4) Le distanze reciproche delle piante o dei cespugli dovranno tenere conto dello sviluppo delle specie impiegate in modo da garantire negli anni l'equilibrato sviluppo delle stesse, ed evitare l'insorgere di situazioni di pericolo
- 5) La scelta delle specie dovrà armonizzarsi dal punto di vista estetico ed ambientale con il verde pubblico e privato delle aree circostanti, evitando l'introduzione di specie inadatte al clima o al microclima della zona in cui vengono inserite
- 6) La scelta delle specie arboree da impiegare dovrà essere preferibilmente eseguita tra quelle caratteristiche della vegetazione mediterranea
- 7) In presenza di vegetazione arborea, eventuali realizzazioni di impianti di illuminazione deve tenere conto della localizzazione degli alberi esistenti e della futura espansione della pianta, evitando in particolare l'impiego di corpi illuminanti che, con il loro calore, possano danneggiare le piante.

- 8) Gli obblighi del proprietario per quanto riguarda i nuovi impianti di alberi saranno ritenuti soddisfatti solo dopo l'avvenuto attecchimento della o delle nuove piante
- 9) Gli uffici preposti potranno provvedere alla verifica dell'impianto entro un anno dalla data di messa a dimora delle piante per la verifica dell'attecchimento delle stesse.
- 10) In caso di mancato attecchimento il proprietario è tenuto ad effettuare un nuovo impianto
- 11) Negli interventi di nuova costruzione dove siano presenti aree esterne, dovrà essere allegata al progetto presentato all'Amministrazione una documentazione comprendente:
- Progetto in scala adeguata delle sistemazioni a verde, comprensivo di legenda ed indicazione puntuale delle specie esistenti e di nuovo impianto
 - Elenco delle specie arboree ed arbustive che si intende introdurre
 - Relazione agronomica sulla compatibilità ambientale della specie che si intende introdurre, le modalità esecutive dei nuovi impianti e della manutenzione.

Art. 13 - Sanzioni

- 1) In caso di inosservanza al presente Regolamento, verranno applicate, a carico del proprietario, in ragione di ciascun albero, le seguenti sanzioni:
- a) lesioni all'apparato radicale, potatura eseguita in modo diverso da quanto prescritto, ma senza gravi lesioni all'albero: EUR 200,00 (duecento/00)
 - b) lesioni all'apparato radicale, potatura eseguita in modo diverso da quanto prescritto, con danneggiamento consistente: EUR 500,00 (cinquecento/00)
 - e) lesioni all'apparato radicale e/o danneggiamento grave o abbattimento di un albero in assenza di autorizzazione: EUR 1000,00 (mille/00)
 - d) Mancato rispetto degli adempimenti previsti delle disposizioni contenute nelle autorizzazioni, fatto salvo l'obbligo di provvedere ugualmente all'esecuzione di tutte le prescrizioni previste nell'autorizzazione stessa e per tutte le altre contravvenzioni al Regolamento non previste esplicitamente nel presente articolo: EUR 1000,00 (mille/00)
- 2) Coloro che, privi di autorizzazione, effettueranno interventi sugli alberi rientranti nel presente Regolamento, oltre alle sanzioni di cui sopra, saranno, altresì vincolati al ripristino del patrimonio arboreo con un numero di alberi, di dimensione e specie, come indicato nel presente regolamento
- 3) All'accertamento ed alla contestazione circa l'inosservanza delle norme e prescrizioni del presente Regolamento procederà il personale dell'ufficio competente.

ALLEGATO A

IL CODICE CIVILE E LE DISTANZE LEGALI

art. 892 - Distanze per gli alberi

- 1) In mancanza di regolamenti locali o, in second'ordine, di usi locali tradizionali, devono essere osservate le seguenti distanze dalla linea di confine che separa due proprietà:
- 3 m per alberi di alto fusto
 - 1,5 m per alberi non di alto fusto, cioè quelle specie i cui rami si diffondono ad un'altezza non superiore a 3 m; 0,5 per vitigni, arbusti, siepi vive e piante da frutto la cui altezza non superi 2,5 m
- 2) La distanza in questione può essere però di 1 m qualora le siepi siano di ontano, castagno o altre simili che si recidano vicino al ceppo, e di 2 m per le robinie
- 3) La distanza si misura dalla linea di confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantumazione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina
- 4) Le distanze suddette non si devono osservare se sulla linea di confine esiste un muro divisorio, purché le piante siano tenute ad un'altezza che non ecceda la sommità del muro stesso /art. 579 C.C./1865); si ha l'obbligo di osservare le distanze prescritte qualora il
- C:\Documents and Settings\cestino\Documenti\Cestino\2011\2011 delibera cc modifica regolamento verde2.doc

muro sia di esclusiva proprietà del vicino; l'albero, però, può essere conservato a distanza minore di quelle previste qualora si proceda al taglio dei rami eccedenti l'altezza della sommità del muro in questione

5) I danni derivanti da presenza di alberi, nei confronti del vicino, possono essere l'ombra dei rami e lo sviluppo delle radici, quest'ultimo con conseguente sfruttamento di terreno altrui nonché potenziale pericolo per l'integrità delle fondamenta del muro divisorio.

6) Nel caso di alberi a fusto inclinato, la distanza viene misurata dalla base del tronco

7) Gli alberi nati spontaneamente ed insistenti ad una misura inferiore da quelle sopra indicate, secondo la classe di appartenenza, devono essere estirpati

8) Le medesime distanze, come sopra riportate, devono essere osservate per gli alberi insistenti o da porre a dimora nei pressi di strade, canali e confine di boschi (art. 893 - C.C./1865)

Art. 894 - Alberi a distanza non legale

1) Il vicino può esigere l'estirpazione di alberi e/o siepi che siano piantati o nascano a distanza minore di quelle indicate al precedente articolo (Art. 581 - C.C./1865)

Art. 895 - Divieto di ripiantare alberi a distanze non legali

1) Se si è acquisito il diritto di tenere alberi a distanza minore di quella legale, e queste piante vengono recise o muoiono, il vicino non può sostituirle se non osservando, questa volta, la distanza legale.

2) tale disposizione non si applica quando la pianta (o le piante) faccia parte di un filare situato lungo una linea di confine di proprietà

Art. 896 - Recisione di rami protesi e radici

1) Se ciò non contravviene a regolamenti e/o usi locali, il proprietario del fondo confinante può pretendere di far recidere quei rami di piante insistenti nel lotto vicino che sconfinano; ugualmente può agire nei confronti delle radici e può, nel caso, intervenire egli stesso.

2) Questo in osservanza al principio per cui l'albero, sia esso piantato o meno a distanza legale dal confine, non può sconfinare nell'altrui proprietà con qualsivoglia propaggine, aerea o terrena; tale obbligo non si applica per le alberature piantate ad arredo pubblico di strade, venendo però contemplati eventuali danni ai privati procurati da tale stato di fatto.

Art. 899 - Comunione di alberi

1) Gli alberi sorgenti nella siepe comune, o sulla linea di confine fra proprietà, sono comuni

2) Questa categoria di piante possono essere abbattute fatto salvo il parere favorevole di entrambe le parti interessate o dopo che l'autorità giudiziaria abbia riconosciuto la necessità e/o la convenienza di procedere al taglio (art. 569 - C.C./1865)

ALLEGATO B

Spett.le Comune di Albissola Marina
Piazza del Popolo 12
17012 Albissola Marina (SV)

Il/la sottoscritt _____, nat _ a _____
il _____ codice fiscale _____, domiciliat _ in
_____ via _____ nr _____,
tel nr. _____

- per conto proprio
- in qualità di _____ (rappresentante di persona giuridica, amministratore) _____ della ditta con denominazione e ragione sociale _____ con sede in _____ CF / P IVA _____

avente titolo alla presentazione della presente istanza in qualità di:

- proprietario
- comproprietario con n. soggetti di cui si allega assenso scritto
- altro titolo: _____

dell' immobile / terreno sito in (Comune, provincia, via, n° , piano):

_____ Individuato a Catasto _terreni _fabbricati: (indicare Foglio / mapp. / sub / categoria / sez. cens / class).

Ai sensi del Regolamento per la tutela del verde pubblico e privato di cui alla DCC n°13 del 27/05/2011

CHIEDE

Di poter procedere all'abbattimento/potatura/spostamento di nn. _____ alberi della seguente tipologia e specie:

_____ altezza: _____ circonferenza: _____
ivi presenti per la seguente motivazione (art.5 comma 2 - 3 del Regolamento):

a tal fine allega:

- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dell'area su cui ricade l'albero e la sua proprietà;
- Fotocopia carta d'identità;

- planimetria generale in scala 1: _____ con indicazione della zona di intervento e della posizione delle alberature;
- documentazione fotografica degli stessi;
- Indicazione preliminare degli alberi che andranno a sostituire gli esemplari abbattuti corrispondendo ai criteri di cui all'art.5 comma 7 del Regolamento: _____

- Altro: _____

Si impegna altresì a fornire a seguito dell'autorizzazione:

- Disponibilità per appuntamento con tecnico comunale per segnare le piante condannate
- dichiarazione della data presunta di inizio dei lavori e della durata presunta degli stessi
- Dichiarazione nominativi delle ditte esecutrici dell'intervento, indicando le competenze di ognuna qualora l'intervento venissero assegnati a più imprese.
- **Copia dei certificati di regolare smaltimento dei rifiuti verdi prodotti entro gg. 7 dall'avvenuto conferimento;**

Lì _____ il _____

FIRMA